



COMUNE DI PAVIA

Regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico
(derivante dalle forme di gioco lecito previste ed autorizzate ai sensi del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. nonché della L.R. Lombardia n. 8/2013)

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Divieti

Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse

Art. 5 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

Art. 6 - Orari di esercizio delle attività

Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Norme Transitorie

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e svolgimento delle attività di gioco lecito, previste ed autorizzate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.), nonché dalla legge regionale Lombardia n. 8/2013, dalla D.G.R. n. 1274 /2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 e s.m.i;
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività di gioco utilizzando apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (previsti e disciplinati dall'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931, sia in pubblici esercizi che in altri esercizi o aree aperte al pubblico, o in sale da gioco, sale scommesse e/o ambienti dedicati al gioco;
 - b) attività di gioco esercitato mediante apparecchi tra loro collegati in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - c) attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - d) lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo, venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento tutti i giochi che non sono ricompresi nell'articolo precedente ovvero:
 - a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento di abilità sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) a condizione che gli stessi non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - b) il gioco del bingo, considerato sostitutivo del tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza di gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - c) i giochi del lotto, del superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della regolamentazione;
 - d) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Art. 2 - Finalità

1. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli peraltro, già apprezzabili e documentati per la salute pubblica, il risparmio familiare, la serenità familiare, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze

sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto;

2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco compulsivo anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile;
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori e della famiglia;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
4. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito;
5. L'Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno sul territorio e sui cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

Art. 3 – Divieti

1. Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito l'accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità;
2. In tutti gli altri locali in cui si svolge il gioco d'azzardo lecito, art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., non è consentito l'utilizzo dei giochi con vincita in denaro ai minori di anni 18;
3. E' vietata l'attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito;
4. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio aperto al pubblico di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on line gestite da soggetti privi di

qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità nazionali, per ottenere vincite in denaro.

Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente;
2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente;
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo, venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte del soggetto autorizzato, sulla base delle normativa nazionale vigente;
4. L'apertura ed il trasferimento di sede delle sale da gioco dell'art. 86 T.U.L.P.S. di cui al primo comma, delle sale scommesse dell'art. 88 T.U.L.P.S. di cui al terzo comma, nonché l'installazione di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S., sono soggetti prima del rilascio della licenza, da parte dell'autorità competente, alla verifica della distanza di mt 500 da luoghi sensibili nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale Lombardia n. 8/2013 modificata dalla legge regionale n. 11/2015, dalla DGR n. 1274/2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 come modificato dal Reg. Regionale n. 10/2015;

Art. 5 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 modificata dalla legge regionale n. 11/2015, dalla D.G.R. n. 1274/2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 come modificato dal Reg. Regionale n. 10/2015 è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in qualunque esercizio aperto al pubblico che si trovi a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 8/2013 e s.m.i. sono considerati luoghi sensibili in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale, i seguenti:
 - esercizi di compro-oro, argento ed oggetti preziosi;
 - agenzie di pegni e prestiti;
 - sportelli bancomat.

3. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all'esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati.

Art. 6 - Orari di esercizio delle attività

1. Nei locali di cui all'art. 3 c. 1, del presente Regolamento, il funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., ovunque installati, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
2. Il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110 comma 6 del T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi devono rispettare i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività'

1. Fermo restando i divieti di cui al precedente articolo 3, l'attività oggetto del presente Regolamento è svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Nei locali di cui all'art. 3 comma 2, ove sono installati almeno tre giochi di cui all'art. 110 comma 6, dev'essere individuata un'unica area dedicata al gioco, delimitata con colonnine a nastro o corda;
 - Nei locali di cui all'art. 3 c. 2 del presente Regolamento l'area, adibita all'istallazione dei giochi non deve avere le finestre oscurate e gli apparecchi, se superiori a tre, devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro;
 - è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali;
 - i locali e le aree ove sono installati i giochi, con vincita in denaro, devono essere dotati di sistema di videosorveglianza; è fatto obbligo, da parte del gestore, di posizione in punto ben visibile informativa relativa alla presenza di tale impianto;
 - i locali di cui all'art. 3 c. 1 devono essere ubicati al piano terreno e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via;
 - deve essere esposto all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile da Regione Lombardia tramite le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile;
 - gli esercenti (nel Regolamento regionale, chiamati gestori) sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo;
 - gli esercenti sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza;
 - E' fatto obbligo di esporre all'ingresso dei locali destinati a sale da gioco d'azzardo lecito e nelle aree individuate all'interno dei locali di cui all'art. 3 c. 2 del presente Regolamento, ospitanti gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, appositi cartelli indicanti il divieto di ingresso/utilizzo ai minori di anni 18;

- E' vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, manoscritti, immagini, proiezioni e altro che pubblicizzino le vincite in denaro avvenute.

Art. 8 – Sanzioni

1. L'Amministrazione comunale esercita, tramite la Polizia Locale, i controlli sul rispetto della normativa regionale e comunale nei locali in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge;
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria;
4. La violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili comporta la sanzione amministrativa prevista, pari a €. 15.000,00 per ogni apparecchio installato in violazione della distanza minima. La stessa sanzione è prevista anche per i casi di nuova installazione, a cui sono equiparati il rinnovo del contratto, il cambio di gestore ed il trasferimento. È prevista inoltre la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Non è invece richiesta la rimozione fisica dell'apparecchio (art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013);
5. La violazione del regolamento regionale n. 5 del 2014 sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito comporta la sanzione amministrativa prevista, da €. 500,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013 e art. 6 del r.r. n. 5 del 2014, come sostituito dall'art. 1 del r.r. n. 10 del 2015);
6. La violazione della normativa regionale relativa alle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette etichette) comporta la sanzione amministrativa prevista di 500 euro, sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per indicazioni false (art. 10, comma 1 ter, della l.r. n. 8 del 2013);
7. Fa violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), comporta la sanzione amministrativa, da €. 1.000,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013);
8. La mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, comporta la sanzione amministrativa, €. 1.000,00 a €. 5.000,00 (art. 10 comma 3, della l.r. n. 8 del 2013);

9. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (di cui al R.D. n.773/1931) dai Comuni, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 17-bis, 2° comma, TULPS, cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,00 a €. 3.098,0;
10. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. dai Questori, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.17, 1° comma, del T.U.L.P.S., cioè cui con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a €. 206,00;
11. per le autorizzazioni rilasciate dai Monopoli di Stato, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7-bis del TUEL (D.lgs. 267/2000) con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;
12. Le violazioni al presente Regolamento non già disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 100,00 € 500,00;
13. Per tutte le sanzioni pecuniarie è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione inflitta (art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981);

Art. 9 - Norme Transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo unico degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. Le attività già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
3. Il presente Regolamento abroga il titolo VII del Regolamento comunale di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini.